

Assicurazione Tutela Legale

DIP - Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: Itas Mutua

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Prodotto per la copertura dei bisogni assicurativi per la difesa degli interessi dell'Assicurato in sede extra giudiziale e giudiziale, assicurando il rimborso delle spese legali e peritali, relativamente ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale dichiarata in polizza. È prevista una copertura base, minima ed obbligatoria, ed un'estensione opzionale e facoltativa.



Che cosa è assicurato?

Modulo Base

La Società, a seguito di ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale, rimborsa le spese legali per:

- ✓ la difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione, compresa anche l'applicazione della pena su richiesta delle parti ("patteggiamento");
- ✓ l'opposizione verso sanzione amministrativa, compresi i casi previsti nella legislazione speciale (pacchetto sicurezza).
- ✓ la difesa penale dolosa, purché l'Assicurato sia assolto con sentenza passata in giudicato.
- ✓ danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi;

È possibile estendere la copertura alla seguente ulteriore garanzia:

Estensione colpa grave

La Società, a seguito di ad un fatto accaduto nell'ambito dello svolgimento dell'attività professionale, rimborsa le spese legali per:

- ✓ la difesa in procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nei suoi confronti o in caso di archiviazione per mancanza del danno.

SOMME ASSICURATE /MASSIMALI

Il massimale per caso assicurativo e senza limite annuo: € 50.000.

La Società rimborsa le spese nei limiti dei massimali indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito si riporta una sintesi delle esclusioni. Restano valide le informazioni di dettaglio fornite, per ogni tipologia di garanzia, nelle Condizioni Generali di Assicurazione.

La garanzia è esclusa per:

- ✗ danni subiti per terremoti, disastro ecologico, atomico radioattivo;
- ✗ fatti non accidentali relativi ad inquinamento ambientale;
- ✗ fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, tumulti popolari, scioperi e serrate; nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive.
- ✗ controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere; ivi compresi i mezzi nautici e aeromobili; salvo i casi in cui la guida di veicoli sia strettamente legata alla causa di servizio che rientrano in copertura, resta sempre esclusa la vita privata;
- ✗ fatti dolosi dell'Assicurato, salvo quanto previsto ai sensi di polizza;
- ✗ controversie relative a rapporti tra assicurati;
- ✗ vertenze relative al diritto di famiglia, delle successioni e donazioni;
- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- ✗ le consulenze / pareri legali;
- ✗ le spese per la predisposizione di atti di querela;
- ✗ le controversie con la Società;
- ✗ le controversie e i procedimenti con il Contraente.



Ci sono limiti di copertura?

In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicate le franchigie, gli scoperti e i limiti di indennizzo previsti dalle singole garanzie.



Dove vale la copertura?

Per tutte le coperture, le garanzie riguardano i casi assicurativi che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. L'inosservanza delle suddette disposizioni può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o la cessazione della polizza.
- Devi comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e/o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.



Quando e come devo pagare?

Il premio, convenuto sulla base di elementi variabili, è anticipato in via provvisoria come risulta dal conteggio indicato in polizza (da intendersi come premio minimo garantito) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo, o della minor durata del contratto. Il premio può avere frazionamento annuale, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o pagamento unico anticipato, a scelta del Contraente. In caso di frazionamento non sono previsti oneri aggiuntivi.

Il premio è comprensivo delle imposte dovute per legge e, ove prevista, della quota del fondo di garanzia.

Il premio deve essere pagato all'intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Società. I mezzi di pagamento previsti dalla Società sono: assegno bancario o circolare "non trasferibile", bonifico, vaglia postale o similare, nonché denaro contante entro i limiti previsti dalla normativa in vigore.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha validità dalle ore 24 del giorno indicato sul frontespizio di polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati entro 45 giorni dalla data indicata sulla quietanza o sul frontespizio di polizza; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto ha durata biennale ed è a scadenza automatica. Il contratto cessa alle ore 24 del giorno della scadenza, senza necessità di disdetta.

In caso di mancato pagamento delle rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto è a scadenza automatica, non è dunque prevista una disdetta ma scadrà alla data indicata in frontespizio. E' prevista un'anticipata risoluzione del contratto ed un recesso in caso di sinistro.